



# CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

## SETTORE LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

Ufficio LAVORI PUBBLICI

---

**COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 77 DEL 11-06-2020**

**Reg. generale n. 369 del 11-06-2020**

---

<b>Oggetto: IGIENIZZAZIONE ATTREZZATURE LUDICHE PARCHI E GIARDINI PUBBLICI. AFFIDAMENTO SERVIZIO.</b>
---

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che è in corso un'emergenza epidemiologica dovuta al virus COVID-19;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTO il D.P.C.M. 11 giugno 2020, contenente "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*" ed in particolare l'Allegato 8, il quale dispone, in relazione alla riapertura regolamentata di parchi, giardini pubblici ed aree gioco per bambini ed adolescenti: "*1) disporre la manutenzione ordinaria dello spazio, eseguendo controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso presenti, con pulizia periodica delle superfici più toccate, con detergente neutro*";

DATO ATTO che al fine di limitare il rischio di contagio ed in ottemperanza alle disposizioni legislative vigenti, si rende necessario provvedere ad una periodica igienizzazione delle attrezzature ludiche installate nei parchi e giardini pubblici;

ATTESO che per l'acquisizione del servizio di cui sopra è necessario provvedere all'affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

RITENUTO, pertanto, dover provvedere all'individuazione di un operatore economico disponibile ad eseguire un adeguato intervento di sanificazione in tempi brevi;

RITENUTO, quindi, dover procedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di affidamento;

VISTI i primi tre commi dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare il comma 2: *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”*;

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di servizio di importo inferiore ai 40.000 euro, per l'affidamento trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: *2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;”*;

RILEVATO che:

- l'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ha affidato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, convenzione con la quale i fornitori prescelti si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura da parte dell'Amministrazione dello Stato centrale e periferiche;
- con la legge 6 luglio 2012, n. 94 (di conversione del D.L. 95/2012) venivano apportate modifiche all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disponendo l'obbligo di effettuare acquisti sotto soglia comunitaria tramite il mercato elettronico di Consip S.p.A., lasciando comunque la possibilità di effettuare acquisti al di fuori di tale mercato qualora i prodotti da acquistare non fossero presenti sullo stesso;
- con l'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 venivano apportate ulteriori modifiche all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, restringendo l'obbligo di ricorso al mercato elettronico agli *“acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario”*;

ATTESO che, trattandosi di servizio di importo inferiore alla soglia (€ 5.000,00) di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nella nuova formulazione, non è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico;

CONSIDERATO che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di espletare il servizio quanto prima al fine di contrastare in modo efficace l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

DATO ATTO che:

- COSMARI s.r.l., gestore del servizio integrato dei rifiuti, svolge già, nell'ambito del contratto di servizio sia le operazioni di igienizzazione dell'ascensore inclinato di collegamento tra il parcheggio di Valchiusa ed il centro storico sia la disinfezione antibatterica e virucida delle strade pubbliche, piazze e marciapiedi del territorio comunale;
- gli operatori di tale società sono quindi presenti quotidianamente sul territorio, anche per lo svolgimento del servizio di igiene urbana, anche all'interno di parchi e giardini;
- la società stessa, interpellata riguardo alla disponibilità di effettuare anche l'igienizzazione delle attrezzature ludiche, con nota via e-mail in data 04/06/2020, si dichiarava disposta ad effettuare tale servizio al costo di € 200,00 oltre IVA a settimana, successivamente rideterminato, sulla base di una modifica delle frequenze, in € 500,00 oltre IVA mensili;
- il servizio che si intende acquisire prevede l'igienizzazione con le seguenti frequenze:
  - parchi e giardini Capoluogo – Passo di Treia – Chiesanuova – Camporota: lunedì, giovedì e sabato;
  - aree verdi San Lorenzo: lunedì e sabato;

VISTO l'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inerente alla determinazione a contrattare e le relative procedure, per cui si rende necessario indicare:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

RITENUTO, quindi, dover procedere, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., all'affidamento dell'intervento di igienizzazione delle attrezzature ludiche di parchi e giardini a seguito dell'emergenza epidemiologica dovuta al virus COVID-19, alla società COSMARI s.r.l. di Tolentino (MC), per l'importo € 500,00 più IVA 22% mensili, per il periodo giugno-dicembre 2020;

ACCERTATA la regolarità contributiva della predetta società tramite DURC on-line prot. INPS\_19532902 del 26/02/2020, con scadenza di validità al 25/06/2020;

DATO ATTO che per la copertura economica di tale servizio si può fare utilmente riferimento all'impegno n. 187/2020, assunto sul capitolo 160918 del bilancio corrente, relativo alla gestione del servizio integrato dei rifiuti, salvo successiva integrazione dello stesso in caso di intervenuta insufficienza economica;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6-bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale approvato con deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri della Giunta comunale n. 18 del 27/12/2013;

VISTO il decreto sindacale n. 22 del 30 dicembre 2019, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "*Testo unico delle leggi*

*sull'ordinamento degli enti locali”;*

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 06/02/2020, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2020/2022;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 06/02/2020, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022 ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 23/04/2020 di aggiornamento del suddetto PEG;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrando nel budget assegnatole con l'atto di Giunta comunale sopra citato;

VISTO l'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dalla stessa Giunta comunale;

## **D E T E R M I N A**

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di AFFIDARE, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e per le motivazioni di cui in premessa, l'intervento di igienizzazione delle attrezzature ludiche installate in parchi e giardini pubblici a seguito dell'emergenza epidemiologica dovuta al virus COVID-19 all'operatore economico COSMARI s.r.l. di Tolentino (MC), per l'importo mensile di € 500,00 oltre IVA e per il periodo giugno-dicembre 2020;
3. di STABILIRE, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
  - il fine che il contratto intende perseguire è dare attuazione a disposizioni legislative finalizzate alla prevenzione della diffusione dell'epidemia sanitaria in corso;
  - l'oggetto del contratto è l'igienizzazione periodica delle attrezzature ludiche installate in parchi e giardini pubblici;
  - il sistema ed il criterio di affidamento sono quelli descritti in narrativa;
4. di DARE ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 241/1990 e dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Geom. Giampaolo Acciarresi, Istruttore direttivo tecnico presso il 3° Settore;
5. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
6. di DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio

dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del Servizio Finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del Settore interessato;

7. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "*Amministrazione Trasparente*".-

\* \* \* \* \*

Il Responsabile del Settore  
F.to Arch. LAURETTA MASSEI

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 19-03-2021

Treia, 04-03-2021

Il Responsabile delle Pubblicazioni  
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

---

È copia conforme all'originale.

Treia, 04-03-2021

Il Responsabile del I Settore  
Dott.ssa LILIANA PALMIERI

---